

Postiglione


10512/2015

ORIGINALE



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3



STUDIO LEGALE

Patrocinante in Cassazione

Oggetto

REVOCATORIA ORDINARIA

- Dott. MARIO FINOCCHIARO - Presidente -
- Dott. ROBERTA VIVALDI - Consigliere -
- Dott. ANNAMARIA AMBROSIO - Consigliere -
- Dott. ULIANA ARMANO - Rel. Consigliere -
- Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO - Consigliere -

Ud. 12/03/2015 - CC

R.G.N. 7902/2014

Cau. 10512 Rep.

CVT CI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 7902-2014 proposto da:
SOCIETA' ILMAS SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA in persona del Commissario Straordinario, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE SS. PIETRO E PAOLO 25, presso lo studio dell'avvocato LUIGI VALENSISE, rappresentata e difesa dall'avvocato MASSIMO POSTIGLIONE, giusta procura alle liti in calce al ricorso;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 UFFICIO COPIE
 P.M. 5
 del Sp. Postiglione
 per ditta 18/06/2015
 IL CANCELLIERE

- ricorrente -

contro



- intimati -

e sulle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale in persona del Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha chiesto il

108/5

rigetto del ricorso, dichiarò la competenza del Tribunale di Napoli ed emetta le pronunzie conseguenti per legge;

avverso l'ordinanza R.G. 27625/2012 del TRIBUNALE di TORINO del 13.1.2014, depositata il 14/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/03/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ULIANA ARMANO.

IL CASO.it

hr

Ritenuto in fatto :

La società ILMAS S.p.A. ha proposto regolamento di competenza avverso l'ordinanza del 14 gennaio 2014 con la quale il Tribunale di Torino, in funzione di giudice unico, provvedendo sull'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta dalla predetta società nei confronti di [REDACTED] altri, ha fissato alle parti il termine di 180 giorni dall'avviso per riassumere la causa davanti al Tribunale di Napoli.

Il predetto giudice unico ha ritenuto che l'azione revocatoria fosse connessa ed accessoria alla causa preventivamente instaurata dalla stessa ILMAS presso il Tribunale di Napoli contro il medesimo [REDACTED] +altri, in quanto quest'ultima causa aveva ad oggetto la sussistenza dell'eventuale debito da atto illecito del predetto convenuto [REDACTED] e l'azione revocatoria era rivolta a ripristinare la garanzia a favore del creditore. Non hanno presentato difese gli intimati [REDACTED]

Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui all'art. 380 ter c.p.c., è stata formulata richiesta al Pubblico Ministero di formulare le sue conclusioni ed all'esito del loro deposito ne è stata fatta notificazione all'avvocato della parte costituita ed è stata fissata l'adunanza della Corte.

Considerato in Diritto

quanto segue:


Nelle sue conclusioni il Pubblico Ministero ha chiesto il rigetto del ricorso con dichiarazione della Competenza del Tribunale di Napoli.


Il collegio osserva che secondo giurisprudenza consolidata ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, è sufficiente la titolarità di un credito eventuale, quale quello oggetto di un giudizio ancora in corso, fermo restando che l'eventuale sentenza dichiarativa dell'atto revocato non può essere portata ad esecuzione finché l'esistenza di quel credito non sia accertata con efficacia di giudicato. Cass., Sentenza n. 9855 del 07/05/2014

Quando oggetto dell'azione revocatoria ordinaria sia una "res" litigiosa, la definizione dell'eventuale controversia sull'accertamento del credito non costituisce l'antecedente logico-giuridico indispensabile della pronuncia

sulla domanda revocatoria, sicché il giudizio relativo a tale domanda non è soggetto a sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., neppure in generale ponendosi il conflitto pratico tra giudicati che tale norma intende evitare, non si pone in via generale, in quanto l'accertamento svolto "incidenter tantum" dal giudice dell'azione revocatoria in ordine al credito contestato è esclusivamente finalizzato ad ottenere l'inefficacia dell'atto pregiudizievole alle ragioni del creditore, ma non costituisce titolo sufficiente per procedere ad esecuzione nei confronti del terzo acquirente. Cass. sent. n. 17257 del 12-7-2013. Alla luce di tale giurisprudenza, che pone in evidenza la necessità di un credito solo eventuale per poter agire con l'azione revocatoria e in considerazione delle finalità dell'azione revocatoria stessa, che sono quelle di far dichiarare inefficace un atto dispositivo dannoso per la posizione del creditore eventuale, si deve affermare che non esiste alcun vincolo di accessorieta' fra le due pretese giudiziali oggetto del presente regolamento di competenza. Di conseguenza il ricorso deve essere accolto e gli intimati condannati al pagamento delle spese del presente giudizio.

P.Q.M

La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Torino. Condanna 

 al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in euro 4.200,00, oltre 200,00 per esborsi, accessori e spese generali come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 da atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Roma 12 marzo 2015

Il Presidente

[Handwritten signature]

Il Funzionario Giudiziario
Ornella LATROFA

[Handwritten signature]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi

21 MAG. 2015

Il Funzionario Giudiziario



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

IL CASO.it

[Handwritten mark]

